

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA

Relatore: TERRUSI FRANCESCO

ha emesso la seguente

ORDINANZA

sul ricorso omissis proposto da:

SOCIETA'

contro

- ricorrenti -

TRIBUNALE

- intimato -

Rilevato che:

la società ricorre per cassazione nei confronti del decreto col quale il tribunale di Bologna ne ha respinto il reclamo contro il decreto di archiviazione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Considerato che:

il ricorso è inammissibile;

questa Corte ha più volte chiarito che un provvedimento di tal genere - di mera reiezione del reclamo avverso il decreto di archiviazione del procedimento - è privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, né escludendo la reiterabilità della proposta di composizione della crisi, sicché non è ricorribile per cassazione (v. Cass. n. 1869-16 per ciò che attiene al piano del consumatore; v. Cass. n. 6516-17 e Cass. n. 4497-18 per ciò che attiene alla procedura relativa al sovraindebitamento).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo

unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2019.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*